



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto d'Istruzione Superiore "GAETANO DE SANCTIS"

00189 Roma – Via Cassia, 931 – ☎ 0630360402 📠 0630361171
28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod.Mecc. RMIS06200B
con sezioni associate: RMPC060201P - RMP506201T - ROMA
✉ RMIS06200B@istruzione.it 🌐 <http://www.liceodesanctisroma.gov.it>

Circ. 29

Roma, 02/10/2014

Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al RLS

Oggetto: divieto di fumo – nomina preposti alla vigilanza

Nelle istituzioni scolastiche il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.

Com'è noto con il Decreto legge N. 104/13 il divieto è stato esteso anche agli spazi esterni di pertinenza delle scuole. Si sottolinea che, a parte l'esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l'astensione del fumo nella scuola riveste grande importanza per la tutela della salute dei soggetti giovani e per l'acquisizione di stili di vita corretti.

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, data la consistenza della popolazione scolastica e l'estensione degli spazi aperti delle sedi, la scrivente ha ritenuto opportuno conferire l'incarico di vigilanza a tutti i docenti in servizio nell'istituto, con la facoltà di far rispettare le sopraccitate leggi e di sanzionare gli eventuali trasgressori con ammende da un minimo di € 27,50 fino a un massimo di € 275,00. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il verbale di contestazione sarà trasmesso al Prefetto di Roma.

Si comunica inoltre che analogo incarico è stato conferito al DSGA nei confronti del personale non docente.

Gli insegnanti e il personale non docente, ai quali si chiede di considerare con senso di responsabilità le nuove norme sul divieto di fumo, dovranno rispettare rigorosamente la prescrizione.

Si ricorda che la mancata osservanza delle norme sul divieto di fumo comporta inoltre sanzioni per il datore di lavoro, per i preposti e per i lavoratori.

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo può essere contestata la violazione delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si allega verbale di contestazione che dovrà essere predisposto per gli alunni maggiorenni. Per gli alunni minorenni il verbale dovrà essere sottoposto ai genitori. In entrambi i casi il verbale dovrà poi pervenire al Dirigente scolastico per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Laura Morisani